CONTUZZI

Il passaggio della corona

1900

PROF. FRANCESCO P. CONTUZZI
DELL'UNIVERSITÀ DI NAPOLI

IL PASSAGGIO DELLA CORONA

(29 LUGLIO - 11 AGOSTO 1900)

IN RAPPORTO

AL DIRITTO PUBBLICO ITALIANO

NAPOLI
TIP. GAZZ. DRITTO E GIURISPRUDENZA
Tribunali, *276*
1900.

Forty
C

Estratto dalla Rivista Scientifica "Diritto e Giurisprudenza,,
Anno XVI. Fasc. 9 e 10

ALLA MEMORIA

DI

S. M. UMBERTO I.

RE D' ITALIA

F. P. Contuzzi

LA MISSIONE DELLA SCIENZA DEL DIRITTO

A proposito dell' Opera del Prof. F. P. Contuzzi

(Il passaggio della Corona in rapporto al Diritto Pubblico Italiano)

La sera dei 29 luglio 1900 avveniva in Monza la morte del Re Umberto I. Il 30 fu comunicata la notizia; e così chiudevasi il periodo di un Regno. Mentre un Regno nuovo s'inaugurava, si sollevavano quesiti molteplici sulle conseguenze giuridiche riguardanti il Passaggio della Corona e sulle modalità della trasmissione dei Poteri — La commozione era tanto più profonda, in quanto che il Principe ereditario — Vittorio Emanuele di Savoia — trovavasi assente per motivo di viaggio all'estero; ed in un viaggio per mare.

Tale annuncio aveva destato problemi di ordine giuridico; si era prodotta una situazione di fatto, cui ognuno si augurava vedere legalmente definita. Non perchè fossero sorte complicazioni politiche; anzi non mai vi è stata tanta quiete come in quei giorni; ma vi era in ognuno una grande preoccupazione insieme alla speranza che nessuna complicazione sorgesse. Vi era quella quiete derivante dallo sbalordi-

mento del primo istante; e tutti volevano che subentrasse negli animi la sicurezza della calma vera, come condizione normale di vita. Tutto si vedeva attraverso quel senso di sgomento, da cui ciascuno era invaso e da cui tutti volevano liberarsi con la fiducia nell'avvenire. Le conseguenze sui rapporti dei Poteri pubblici si valutavano con criterii disparati, più per via d'impressione, che per forza di ragionamento.

Si domandava se il Ministero fosse dimissionario *ipso jure,* se cioè il Ministero fosse decaduto dall'ufficio pel fatto stesso della morte del Re; si domandava se il Ministero potesse prendere i provvedimenti necessarii per la ricorrenza, o si trovasse nella impossibilità di farlo per la lontananza del Re novello dal territorio dello Stato. Tante obbiezioni, che si enunciavano soltanto ma che non si risolvevano, essendo tutti sotto la medesima impressione, in ispecie nelle prime giornate (30 e 31 luglio).

Si arrivò a pensare nientemeno che fosse il caso di doversi provvedere alla necessità del momento con il mezzo della *Reggenza,* non sapendosi nè quando il Re nuovo potesse arrivare in Italia, nè quali necessità supreme potessero sorgere. Per lo straordinario avvenimento, successe che di tante quistioni di ordine giuridico si preoccupasse tutto il paese; e si era nell'ansietà, che la voce di uno *scienziato* autorevole si levasse. Ebbene, nella generale attesa per la gravità del momento, si sentì la parola serena del Giureconsulto, che, con una maniera piana ed in uno dei Giornali più diffusi, pubblicò una serie di Articoli, in cui tutti i problemi più rilevanti nella circostanza vennero esaminati con una forma lucida, in cui la soluzione scien-

tifica trasparisce come da un pezzo di cristallo di Rocca. E la parola del Prof. *Contuzzi* fu benefica in quei supremi momenti, in quanto che è notorio che il suddetto Scienziato, scrittore autorevolissimo di Opere di Diritto Pubblico e Privato, è vissuto e vive *estraneo* al mondo politico, assorto esclusivamente nella calma dello studio. Soltanto la voce di un *Solitario* poteva, senza destare invidie o gelosie, richiamare le norme statutarie, che si seguono quando precisamente si verifica il passaggio della Corona, con tutti gli effetti relativi al funzionamento degli istituti di Diritto Pubblico.

Non mai la voce del Giurista giunse così a proposito come quella, che in momenti solenni venne diretta serenamente, e che perciò appunto riuscì ad indicare la portata di quei precetti, che pure trovavano il loro sostrato nella storia delle patrie istituzioni.

Non mai la parola dello Scienziato esercitò tanta efficacia, quanto in tali evenienze. Si aveva bisogno di un giudizio sopra i punti di Diritto; e lo si voleva soprattutto sereno. Si sentiva la necessità di sapere come si dovessero e si potessero risolvere nell'orbita della costituzionalità i problemi inerenti alla situazione; e lo si voleva apprendere dalla parola del Giureconsulto, che vivesse notoriamente fuori l'orbita delle parti politiche.

A dir vero, la stampa periodica fu all'altezza della sua missione. Però ammirevole sopra ogni dire, perchè giunta a proposito, fu la parola della Scienza dettata senza pretese, in termini oltre ogni dire modesti. Si vide nello Scrittore l'intendimento di esaminare i problemi dal solo punto di vista del Diritto e suggerire, con la sicurezza del profondo convincimento, le solu-

zioni adeguate; e trasfondere in altri i consigli opportuni con la chiaroveggenza del sapiente.

Laonde, per fare cosa grata ai nostri Lettori, abbiamo riportato integralmente i suddetti *Articoli* dal Giornale, in cui furono pubblicati (1).

Certamente non è nelle abitudini di una Rivista Giuridica riportare Articoli da Giornali politici; ma nella specie si tratta di Lavori concernenti Materie di ordine statutario; e, malgrado la forma piana, in cui sono redatti, il pensiero è sempre all' altezza della Scienza giuridica. Sono lavori, che richiameranno sempre, anche nell'avvenire, l'attenzione di Giuristi provetti; e noi li riproduciamo così come essi furono originalmente pubblicati.

Dalla forma piana, con cui i principii supremi del Diritto si trovano redatti, si deduce che non era nel pensiero dell' Autore lo scopo di scrivere per destare impressione; ma il risultato dell'opera sorpassò le stesse intenzioni modeste dell'Artefice; e ciò perchè l'ambiente era tale, che da tutti si aspettava la parola della Scienza, da qualunque fonte venisse.

E con ciò noi crediamo anche rilevare che, nei supremi momenti, la scienza del Diritto può e deve esercitare la sua missione nel civile consorzio.

LA DIREZIONE
della Gazzetta « Dritto e Giurisprudenza ».

---

(1) Il Giornale in cui vennero inseriti gli Articoli del Prof. Contuzzi fu il *Roma*, che si pubblica in Napoli.

I.

IL PASSAGGIO DELLA CORONA (1)

La successione al Trono in Italia, la sera del 29 luglio 1900, si è aperta in una condizione speciale, cioè mentre il principe ereditario trovasi assente dal paese, per motivo di viaggio all'estero. Questa circostanza speciale ha sollevato un quesito di suprema importanza politica e giuridica ad un tempo, se cioè dovevasi o debbasi impiantare, anche per poco, la Reggenza.

Il quesito è di facile soluzione quando si tenga presente che anche il *passaggio della Corona* è regolato dallo Statuto del 4 marzo 1848, sotto il cui regime ha funzionato la Monarchia costituzionale per 50 anni; e si sono avuti due precedenti sul passaggio della Corona.

La essenza della monarchia (e, naturalmente della *rappresentativa,* come la monarchia italiana) consiste nella ereditarietà del Trono. Essere il trono ereditario importa dire che, durante la vita del Re, già trovasi designato il successore; e che il principe ereditario diviene Re al momento stesso della morte del predecessore, perchè da quel momento si apre la successione.

---

(1) Questo articolo venne pubblicato nel *Roma* (edito in Napoli a dì 31 luglio 1900). Trovasi esaminato il tema della trasmissione dei Poteri supremi del Capo dello Stato; in ispecie, a riguardo dei casi, in cui si può o si deve ricorrere alla Reggenza.

N. della R.

Alla Reggenza si ricorre in due ipotesi designatamente previste:

1ª) quando il principe ereditario, al momento dell'apertura della successione, sia di età inferiore agli anni 18;

2ª) quando il Re trovasi nella *fisica impossibilità* di regnare.

Or bene, nella successione apertasi oggi (29 luglio 1900), non si verifica nè l'una nè l'altra delle due ipotesi suddette, imperocchè il novello Re è *maggiorenne* e trovasi nella *fisica possibilità di regnare.*

Ma si obbietta: il nuovo Re è assente dal paese per motivi di viaggio.... Or bene, questa è una circostanza speciale, che non genera una situazione *anormale*, tanto da indurre che siasi verificata la ipotesi della *fisica impossibilità di regnare*, cui accenna lo Statuto.

La regia autorità passa immediatamente dal defunto allo erede, senza che si richieda veruna solennità relativa all'assunzione al Trono ed alla entrata in ufficio; ossia non occorre veruna investitura, veruna formalità. Anzi, se pure la notizia dello avvenuto decesso del Re arrivi tardi al principe ereditario, ciò non inficia la regola; la trasmissione della potestà regia si è già verificata in quell'intervallo; cioè nel momento in cui avvenne la morte del Re, non nel momento in cui avviene la comunicazione della notizia. A quella guisa che, nei rapporti di diritto privato, la successione è regolata dal Codice civile, del pari la trasmissione dell'autorità regia è disciplinata dallo Statuto; ma il carattere delle due leggi è identico, cioè la trasmissione immediata dei diritti, secondo la massima vigente: « *il morto impossessa il vivo* ».

Nelle altre due volte, in cui si è verificato il passaggio della Corona, sotto il regime dello Statuto, il principe ereditario erasi trovato vicino al predecessore. Così, nel 1849 per l'abdicazione di CARLO ALBERTO, come nel 1878 per la morte di *Vittorio Emanuele II*; ma non è necessario *giuridicamente* che nel passaggio della Corona il principe ereditario si trovi presente. Certamente il principe ereditario ha pure alti compiti da adempiere, durante il periodo del principato. E sono frequenti i casi, in cui il principe ereditario si allontana dallo Stato per motivi di ufficio, quando, per esempio, si reca presso le Corti straniere in ricorrenze solenni. Dunque, se in una di queste circostanze si verifica il passaggio della Corona, non si ricorre alla Reggenza;—e non si può ricorrere nemmeno oggi.

La *Reggenza* suppone una impossibilità fisica *permanente*, od almeno *duratura*; ma non una condizione di provvisorietà di pochi giorni. In questo frattempo, il Gabinetto (Consiglio dei ministri) attende allo espletamento di tutti gli affari dello Stato.

Nella storia italiana vi sono esempii, i quali si possono utilmente invocare per analogia.

1°) Non si ricorse nè alla Reggenza e neanche alla Luogotenenza , in nessuno dei casi di viaggi fatti dal Gran Re all'estero; quali furono i viaggi di Re Vittorio Emmanuele II nel 1855, a Parigi ed a Londra; e nel 1873, a Vienna ed a Berlino.

2°) Non si ricorse nè alla Reggenza e neanche alla Luogotenenza nei viaggi all'estero fatti dal re Umberto I; quali furono i viaggi a Vienna nel 1881 ed a Berlino nel 1882.

In conclusione dunque, il Ministero Saracco si è ben regolato, comunicando ufficialmente alla Nazione il luttuoso avvenimento, ed esercitando il potere, in nome del nuovo Re, Vittorio Emanuele III, che si affretta a venire a deporre l'ultimo bacio sulla salma del Padre.

Possa il lutto nazionale, possa il cordoglio di tutto il mondo civile lenirne il dolore !!!

Napoli, 30 Luglio 1900

Prof. FRANCESCO P. CONTUZZI

II.

IL PASSAGGIO DELLA CORONA

IN RAPPORTO AL PARLAMENTO (1)

Il passaggio della Corona, in alcuni paesi stranieri, produce parecchie conseguenze particolari, sotto la influenza di un certo formalismo, in mezzo al quale in altri Stati si svolgono i rapporti tra i Poteri pubblici. In vece in Italia, i rapporti tra i Poteri pubblici si mantengono con criterii improntati al carattere della maggiore semplicità; le tradizioni del regime rappresentativo risalgono presso di noi ad epoca recentissima, in cui il formalismo era scomparso anche dal campo del Diritto Privato. Sebbene nel contenuto il regime rappresentativo italiano ha molto attinto dalle istituzioni inglesi, pure nella esteriorità e nei meccanismo dei dettagli le istituzioni si svolgono in Italia con metodi più spediti. Ciò si osserva, in ispecie a riguardo del passaggio della Corona. Così in Inghilterra, nei tempi an-

(1) Questo articolo venne pubblicato dal *Roma* (edito in Napoli, 8 agosto 1900). Apertesi le Camere per una sola tornata per la comunicazione ufficiale della notizia della morte del Re, si sollevarono molti dubbii sulla posizione, in cui trovavasi il Parlamento per l'ascensione al Trono del nuovo Re. E luminosamente il Prof. Contuzzi esaminò e sciolse i diversi quesiti.

N. della R.

tichi, morto il Re, il Parlamento si scioglieva di diritto; e nei tempi odierni (dopo gli statuti di Guglielmo e di Anna), il Parlamento, che si trovasse prorogato alla morte del Re, si dovrebbe riunire subito; e, se la Camera dei Comuni si trovasse sciolta e la nuova Camera non ancora fosse stata eletta e convocata, l'antica ritornerebbe a funzionare per altri sei mesi, salvo regio decreto di scioglimento.

Ciò è possibile in Inghilterra, dove malgrado la importanza acquistata dal Parlamento, pure il Presidente stesso della Camera dei Comuni é ancora nominato dal Capo dello Stato. In vece niente di questo confusionismo vieto perturba in Italia i rapporti tra i Poteri Pubblici; nemmeno nella ricorrenza dell'avvenimento più rilevante, qual'è precisamente il passaggio della Corona. Da noi le formole della stessa terminologia inglese « *il Re non muore mai; è morto il Re, viva il Re* », sono formole, che si prendono nel loro significato genuino—*la continuità delle istituzioni*-- L'Italia è sempre la terra del Diritto; la terra, cioè, in cui, in ogni rapporto della vita privata e pubblica, la nozione del Diritto si esplica e si rivela limpida, nella sua essenza, nella sua parte sostanziale.

Quindi, rispetto al Parlamento, il passaggio della Corona non produce addirittura veruna perturbazione. Praticamente, se il Parlamento trovasi nel corso della legislatura già incominciata, la legislatura continua; e non si verifica lo scioglimento della Camera. Se il Parlamento trovasi nel corso di sessione, continua la sessione medesima; nè si chiude e neanche si proroga la sessione. Se le Camere si trovano semplicemente *aggiornate*, esse sono convocate, come di solito, dai ri-

spettivi Presidenti; senatori e deputati vengono convocati a domicilio, per ricevere l'annunzio ufficiale della morte del Re e la notizia dell'ascensione al Trono del successore.

L'unica e sola novità, che si possa considerare come effetto del passaggio della Corona, è la convocazione delle due Camere in seduta plenaria per la solennità del giuramento del Re novello, che avrà luogo sabato. (2) Sicchè, secondo il sistema italiano, nella ipotesi in cui la Camera si fosse trovata sciolta, si sarebbe dovuto attendere l' espletamento regolare delle operazioni elettorali, ed il Re avrebbe prestato bene il suo giuramento dinanzi al Parlamento nuovo, malgrado dopo il *termine di quattro mesi*, che è il periodo massimo tra lo scioglimento di una Camera e la convocazione della nuova. Nella situazione attuale, il Parlamento potrebbe riprendere i suoi lavori o rimanere aggiornato, come se non fosse avvenuto il passaggio della Corona; salvo, lo ripetiamo, l'unico e solo avvenimento di una tornata speciale, destinata dal nuovo Re per la solennità della prestazione del giuramento, ai sensi dell' art. 22 dello Statuto. Nè più, nè meno che questo. Che in seguito il Ministero crederà di proporre al nuovo Re la proroga della sessione, ovvero la chiusura della sessione attuale, questo sarà un provvedimento di carattere ordinario; niente di anormale, niente che possa ritenersi come una conseguenza immediata, per il passaggio della Corona.

Lo Statuto parla del solo giuramento del nuovo Re,

---

(1) Era destinata la giornata degli 11 agosto.

di cui ci occuperemo in un articolo speciale, e tace su quello dei deputati e senatori, già vincolati da un precedente giuramento, non certamente verso la persona del Re, ma verso l'istituzione.

Infatti, all'ascensione al Trono di Re Vittorio Emanuele II, i deputati ed i senatori, nella seduta del 29 marzo 1849 confermarono per acclamazione il giuramento prestato precedentemente.

Quando salì al Trono Re Umberto, si credette invitare i deputati e senatori presenti a giurare individualmente, ma fu una solennità di pura cerimonia. È meglio indicato il giuramento per acclamazione da parte delle Camere.

Questo sistema venne da noi esplicato nel nostro *Trattato di Diritto Costituzionale*.

Napoli, 7 Agosto 1900

Prof. Francesco P. Contuzzi

IL GIURAMENTO (1)

III

A) *Il Giuramento del Re alle Camere*

In alcune Costituzioni straniere è determinata la procedura del giuramento del Capo dello Stato. In Italia ve ne ha una semplice enunciazione nello Statuto. Quanto alla pratica, si procede secondo criterii, che si stabiliscono volta per volta e che si fermano con la

(1) Questo articolo venne pubblicato sul *Roma* (edito in Napoli, il 10 agosto 1900). In quei giorni si agitavano gravi quistioni sul cerimoniale concernente l'assensione al Trono; le più rilevanti erano le seguenti: 1) se il Re dovesse giurare prima di entrare nello esercizio della funzione regia, ovvero potesse compiere la prestazione del giuramento dopo essere entrato nell'esercizio delle sue funzioni; 2) se dovesse il Re giurare in una data formola, ovvero se la formola si potesse redigere volta per volta; 3) se i Senatori ed i Deputati dovessero essere chiamati a giurare.

Or bene, su tutti i cennati quesiti portò il suo esame il Prof. Francesco Contuzzi; egli propose che la prestazione del giuramento dei Senatori e dei Deputati dovesse aver luogo non *individualmente,* ma per *acclamazione.*

E le norme succintamente enunciate nel suddetto articolo vennero esattamente seguite in ciascuna delle solennità, con cui si è svolto il periodo del passaggio della Corona.

N. della R.

forza della tradizione. Infatti, l'art. 22 dice che il giuramento si presta innanzi ai senatori ed ai deputati, convocati per la ricorrenza in una sola Adunanza. Consultiamo i precedenti storici.

Il Re Carlo Alberto non ebbe bisogno di procedere alla prestazione del giuramento, dinanzi alle Camere, perchè autore dello Statuto, che liberamente aveva largito e che dichiarava irrevocabile. Il suo successore poteva pure ritenersi non obbligato ad osservarlo; e quindi la necessità di una solenne conferma, mediante il giuramento, che con grande lealtà prestò dinanzi alla Nazione.

Vittorio Emanuele II è stato il primo re a prestar giuramento davanti alla rappresentanza nazionale; e la procedura, che riproduciamo fedelmente dai resoconti delle sedute parlamentari, fu la seguente:

Apertosi il Parlamento, a dì 29 marzo 1849, il ministro guardasigilli annunziò che S. M. Vittorio Emanuele aveva convocato le due Camere allo scopo di prestare in loro presenza il giuramento prescritto dall' art. 22 dello Statuto. Allora il Re levossi; e, col capo scoperto, prestò il giuramento. E poscia, il guardasigilli presentava al Re la penna; ed il Re sottoscriveva il tenore del prestato giuramento in triplice originale, l'uno destinato all'archivio di Corte, gli altri agli archivii delle due Camere. Indi prestarono giuramento i senatori ed i deputati.

Questo risulta dal processo verbale della prestazione del giuramento. E' rilevante che il verbale del 29 marzo 1849, contenente il giuramento di Vittorio Emanuele II, fu depositato negli archivii del Senato soltanto

il 24 gennaio 1878 insieme a quello del 19 gennaio 1878, che portava il giuramento di Re Umberto. Ciò attesta che nei primi tempi non vi era una grande regolarità nella conservazione di siffatti documenti.

Passiamo al giuramento di Umberto I.

Apertosi il Parlamento il 19 gennaio 1878, il ministro dell' interno annunziò che il Re aveva riunito le due Camere allo scopo di dare alla loro presenza il giuramento prescritto dall'art. 22 dello Statuto. S. M. levossi; e alzatisi nel tempo stesso senatori e deputati, il Re giurava. Poscia il ministro guardasigilli presentava a S. M. tre pergamene, in ciascuna delle quali era scritta la formula del giuramento prestato. S. M. appose la sua firma alle dette tre pergamene, che vennero conservate negli archivii del Senato e della Camera dei deputati e nell' archivio generale dello Stato. Il processo verbale della seduta fu in quell' occasione completamente firmato da tutti i componenti degli ufficii di presidenza del Senato e della Camera dei deputati. Giova rilevare che, appena il Re Umberto ebbe apposta la sua firma alle tre pergamene, giurarono i senatori ed i deputati individualmente.

Come dovrà procedersi oggi?

Nella successione di Umberto I, la sessione trovavasi aperta, le Camere erano semplicemente aggiornate, in modo che la convocazione di ciascuna Camera avvenne per invito individuale dell' ufficio di presidenza. Ed attualmente ciascuna Camera si è riunita il 6 agosto per ricevere la comunicazione ufficiale della morte del Re e procedere alla sua commemorazione. Il presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, ha fatto

pervenire una comunicazione ai due ufficii di presidenza annunciando che le due Camere restano convocate in seduta plenaria pel giorno 11 agosto per la solennità del giuramento nella grande aula del Senato.

Che dire della formula del giuramento?

Non è prescritta veruna formula per la prestazione del giuramento; nelle due volte, che questa solennità ha avuto luogo, si sono adoperate due formole diverse nei punti, in cui occorreva far risaltare la differenza, rispetto allo stesso regime costituzionale, tra i due momenti in cui sono avvenute le due ascensioni al Trono.

Non determinando lo Statuto alcuna formula, questa viene compilata volta per volta. Ecco la formula del giuramento prestato da Re Vittorio Emanuele II:

« *In presenza di Dio io giuro di osservare lealmente lo Statuto, di non esercitare l'autorità reale che in virtù delle leggi ed in conformità di esse, di far rendere ad ognuno secondo le sue ragioni piena ed esatta giustizia, e di condurmi in ogni cosa colla sola vista dell'interesse, della prosperità e dell'onore della nazione* ».

Poco differisce la formula del giuramento di Re Umberto I; è la seguente:

« *In presenza di Dio ed innanzi alla Nazione, giuro di osservare lo Statuto, di esercitare l'autorità reale in virtù delle Leggi e conformemente alle medesime, di far rendere giustizia a ciascuno secondo il suo diritto, e di regolarmi in ogni atto del mio Regno col solo scopo dell'interesse, della prosperità e dell'onore della patria* ».

Non ancora ci è noto il testo del giuramento che presterà il terzo Re d'Italia.

B) Il Giuramento delle Camere al Re.

Parleremo ora del giuramento delle Camere.

Al giuramento del Re seguirà il giuramento delle Camere; diciamo appositamente « *giuramento delle Camere* » e tralasciamo di adoperare la formula « *giuramento dei Senatori e Deputati* ». E la differenza esiste ed è rilevante. E per vero, i Senatori ed i Deputati, una sola volta sono tenuti a giurare; ed è precisamente quando entrano nell'esercizio delle loro funzioni e prima ancora che l'esercizio di dette funzioni cominci; questo è il significato dell'art. 49 dello Statuto. Ma, quando essi già si trovano nell'esercizio delle loro funzioni (e logicamente per trovarsi nell'esercizio di dette funzioni hanno dovuto di già prestare giuramento), non possono nè debbono essere chiamati ad altra prestazione di giuramento, in nessuna evenienza e per nessun motivo, fosse pure nel caso del passaggio della Corona. E per vero, le istituzioni si svolgono in base alla legge ed in conformità della legge; ma nessuna legge prescrive altro giuramento pei Senatori e pei Deputati all'infuori di quello indicato nell'art. 49 dello Statuto, relativo cioè all'ammissione di ciascuno all'esercizio delle sue funzioni. Nella ricorrenza del passaggio della Corona, il solo giuramento prescritto dalla legge è quello dell'art. 22 dello Statuto; ed è il giuramento del Re novello.

Si noti che il giuramento che presterà il nuovo Re, in base all'art. 22 è proprio analogo a quello, che già prestarono i senatori ed i deputati in base all'art. 49, corrispondentemente alla analogia della situazione. A

quella guisa che, per l'art. 49, i senatori ed i deputati giurano, entrando nell'esercizio delle loro funzioni, così il Re, per l'art. 22, giura per la ricorrenza dell'ascensione sua al Trono. L'analogia si mantiene purанco nella locuzione del testo legislativo, imperocchè, nell'art. 49, è detto che « *i senatori ed i deputati prestano giuramento prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni* » e nell'art. 22 è detto che « *il Re presta giuramento, salendo al trono* ». La situazione giuridica del Re, che presta giuramento « *salendo al Trono* », *è analoga* (se non identica) alla situazione giurididica dei senatori e deputati, che prestano giuramento prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni. Sicchè, tra l'art. 22 e l'art. 49 havvi *analogia* (sebbene *non identità*) nel contenuto e nella *locuzione* dei due testi legislativi, come havvi analogia (sebbene *non identità)* nelle due situazioni giuridiche, che i due testi hanno inteso disciplinare.

Ed a quella guisa che il Re non *ripete* il suo giuramento al rinnovarsi delle legislature parlamentari, così i senatori e i deputati non *ripetono* il giuramento nella ricorrenza della successione al Trono.

Il giuramento è una solennità, che racchiude un alto significato giuridico; ma, quando la solennità si sposta, il significato giuridico, che vi si connette, anch'esso si travisa; e non si devono creare solennità per interpretazione estensiva.

Le buone tradizioni costituzionali sono precisamente in questo senso. Soltanto un precedente venne messo al riguardo, ma non felicemente; e fu nel 19 gennaio 1878 quando (nell'ascensione al Trono di Re Umberto I) i

Senatori ed i Deputati furono invitati di nuovo a prestare giuramento; ma fu una cerimonia, che bene si può mettere nell' oblìo. Che se la cerimonia si volesse ripetere, sarà giusto che li si chiamino a giurare collettivamente. Ciò vale quanto dire che l'Assemblea plenaria sia chiamata a giurare per *acclamazione*, come omaggio del Parlamento nella ricorrenza solenne della seduta reale; potranno anche chiamarsi partitamente, prima i Deputati e dopo i Senatori, sempre però nella stessa tornata; come se fossero due gruppi distinti radunati nella stessa Assemblea.

Coloro, tra i Senatori ed i Deputati, che non si fossero trovati presenti, ne restano implicitamente dispensati. (1)

Napoli, 9 agosto 1900.

Prof. Francesco P. Contuzzi

---

(1) È importante rilevare che questa procedura è stata esattamente seguita nella tornata del Parlamento del 13 agosto 1900.

N. della R.

IV.

L' ASCENSIONE AL TRONO (1)

Con la prestazione del giuramento davanti alle Camere, si è espletato oramai tutto il cerimoniale riguardante la inaugurazione del nuovo regno. E così la data degli 11 agosto 1900 dovrà segnalarsi come memorabile nella storia d'Italia; come si segnalarono le altre date memorabili 29 marzo 1849 e 19 gennaio 1878, precisamente quando Vittorio Emanuele II ed Umberto I ascesero sullo stesso trono. Nessun'altra cerimonia è richiesta nel nostro Diritto Pubblico, per potersi considerare espletata la procedura del passaggio della Corona. La solennità compiutasi il dì 11 agosto nel Parlamento equivale in Italia a quella, che presso altri popoli dicesi « *Incoronazione* ».

Infatti, nei tempi passati ed anche oggi in quei paesi dove l'uso della incoronazione ancora si mantiene, l'atto nella sua semplicità riducesi ad essere « *il solenne in-*

---

(1) Questo Articolo è stato pubblicato dal Roma (addì 15 agosto 1900). Si esamina dal Prof. Contuzzi la elegantissima Tesi se per l'ascensione al Trono fosse stata necessaria la cerimonia della *Incoronazione*, ovvero bastava il Giuramento.

N. della R.

sediamento e riconoscimento del nuovo Principe con la prestazione del giuramento e la susseguente imposizione della Corona sul capo del Re ». Sicchè, la incoronazione, isolatamente considerata, non ha verun significato giuridico neanche nei paesi, dove ancora la si adopera; e con maggiore ragione non può dirsi che siasi omessa veruna formalità essenziale in Italia, dove la cerimonia della incoronazione non si pratica. La storica « *Corona di ferro* » risplende sempre *fulgidissima*, malgrado la semplicità, con cui nella nuova Italia si procede nella ricorrenza della inaugurazione del Regno novello.

Tutte le monarchie hanno per insegna la *Corona*; è questa un distintivo di quel regime politico, in cui la Maestà dello Stato si simboleggia nel Trono.

Il significato giuridico, che si connette alla Corona, risale ai tempi antichi. Infatti, è noto che presso i Greci ed i Romani si usava la *Corona*, come segno di onore, quale premio speciale della vittoria nei giuochi pubblici e quale attestato di distinzione ai cittadini benemeriti (era propriamente la *Corona civica*); componevasi di foglie naturali, oppure di oro. Presso i Romani si adoperava pure la corona trionfale, come segno particolare di distinzione nelle gesta guerriere (era la *Corona Castrense*).

Consolidatosi l'Impero, ottennero gl'imperatori, come supremo omaggio, il diritto di portare sempre la Corona. Quando all'Impero romano subentrarono i molteplici Stati autonomi, la Corona passò negli usi dei diversi paesi, come emblema di dignità degli Stati e della pienezza della sovranità.

Sicchè, nel Medio Evo e nell'Evo moderno, la Corona divenne il simbolo della stessa Maestà dello Stato, tanto negl' Imperi, quanto nei Regni.

Tanto che, nei tempi passati, i Re, gl'Imperatori ed in genere i principi (quali Capi di Stati autonomi) si addimandarono per antonomasia «Teste Coronate». Conseguentemente, nella terminologia del Diritto Pubblico odierno, la parola « *Corona* » si adopera per designare il « *Re* », « *o Imperatore* », quale Capo dello Stato. Ma, astrazione facendo da qualsiasi senso traslato, resta il fatto, che la Corona ha mantenuto sempre il suo significato etimologico ed originario, cioè l'emblema con cui il Re novello si cinge il Capo, salendo al Trono; e questa è la solennità dell'Incoronazione. In ciascun paese, la Corona è foggiata con segni caratteristici, ai quali si annettono i ricordi delle vicende storiche di ciascuno Stato; e così spiegasi come la stessa solennità dell'incoronazione in alcuni Stati si mantiene per forza di tradizione, ed è una cerimonia, che ivi assume l' aspetto di una festa nazionale. Così si spiega come ogni paese custodisce, (quale emblema sacro) la *Corona*; come emblema, cui si connettono i ricordi di vicende storiche, attraverso le quali si è svolto l'ordinamento dello Stato. Parimenti, per noi, Italiani, la *Corona di ferro* » è una preziosa reliquia, che richiama alla memoria i nomi di quei Principi, che hanno avuto, in ogni epoca, antica, medioevale, o moderna, la felicissima intuizione di intitolarsi « *Re d' Italia* » anche quando la Penisola si trovava smembrata in una molteplicità di Stati.

Certamente a quel diadema artistico, che va sotto

la denominazione di «*Corona di ferro*», si coordina una idea politica, di prim'ordine, dal punto di vista del nostro Diritto Pubblico. Vale a dire che la idea tipica dell'unità dello Stato si è sempre mantenuta limpida (sotto forma di aspirazione) attraverso le vicende, per cui è passata la *Coscienza nazionale* nei fasti del risorgimento. Con lo stesso diadema si sono effettivamente incoronati i Re d'Italia da Berengario I (888) a Napoleone I (1805), non ostante che col fatto imperassero tali Sovrani sopra alcune sole contrade italiche e non sopra tutta la Penisola.

Essendo stata la *Corona di ferro*, sin dalle sue origini, depositata nella Cattedrale di Monza, è derivato che essa venne adibita alla incoronazione di quei Re, che nei loro dominii tenevano la Lombardia. Conseguentemente, quando la Lombardia si trovò incorporata nell'Impero austriaco alla caduta di Napoleone I, anche la Corona di ferro servì per l'incoronazione degli imperatori d'Austria in qualità di sovrani del Regno Lombardo-Veneto; così si spiega che la *Corona di ferro* fu adibita nella ricorrenza dell'incoronazione di Ferdinando I d'Austria, in Milano (1838). Col possesso della *Corona di ferro* si connettono i fasti delle guerre d'indipendenza nei cinquant'anni di vita dello Statuto, già decorsi. Così, nel 1859, l'Austria cedeva la Lombardia al Piemonte; ma, non essendo ancora del tutto riscattato il Regno Lombardo Veneto, il Governo austriaco si credè in diritto di trasportare a Vienna la *Corona di ferro*. E quando, nel 1866, il Regno d'Italia fu integrato con tutto il così detto Regno Lombardo-Veneto, era logico che anche il diadema, che simboleggiava l'antica

grandezza italica, fosse ritornato ad essere l'ornamento del nuovo Regno; e per vero, allora precisamente la Corona di ferro venne restituita alla basilica di Monza.

Ma ciò fu l'obbietto di un apposito patto, sancito tra l'Italia e l'Austria; e venne firmata una speciale *convenzione, riguardante la restituzione dei documenti ed oggetti d'Arte asportati dalla Lombardia e dalla Venezia.* In questo patto tra l'Austria e l'Italia, stipulatosi il 14 luglio 1868, detto « *Convenzione di Firenze* » venne inserita la clausola seguente: *L'Austria restituirà anche al Capitolo della Cattedrale di Monza la Coppa detta della Regina Teodolinda, che, sino al 1859, ivi era depositata, insieme alla Corona di Ferro* ».

Attraverso le enunciate vicende, per cui è passata la formazione del regno d'Italia, sotto il regime dello Statuto, non potè aver luogo la cerimonia dell'*incoronazione*, imperocchè quando Vittorio Emanuele II ascese al trono di Sardegna nel 1849 e poscia al Trono d'Italia nel 1861, la *Corona di ferro* si trovava sul territorio straniero; e, dopo la restituzione avvenuta per effetto della guerra del 1866, riapparve la prima volta nel 1878, nella ricorrenza della morte di Vittorio Emanuele II. La *Corona di ferro* ritornò ad essere depositata nella Basilica di Monza ed è riapparsa la 2ª volta il 9 agosto 1900, per seguire la salma di Re Umberto dalla Villa reale di Monza sino al Pantheon in Roma. A dir vero, nel 1878 si presentò l'occasione per il ripristinamento della cerimonia della incoronazione; ma non fu neanche suggerita l'idea di una simigliante procedura. Quindi sin d'allora si costituì il precedente, che, per il Diritto pubblico italiano, la solennità della prestazione

del giuramento del nuovo Re davanti alle Camere appositamente convocate in una sola adunanza equivalesse all' antica cerimonia della *incoronazione*. Così la *Corona di ferro* è ritornata oramai (13 agosto 1900) nella sua originaria sede, nella Cattedrale di Monza; ed ivi resta come simbolo del compendio di tutte le vicende, attraverso le quali si è sviluppata la COSCIENZA DI NAZIONALITA', nel corso di molti secoli.

Espletate oramai le formalità inerenti al fatto stesso della inaugurazione del nuovo Regno, la Corona d'Italia resta, quale essa è nella sua sostanza, cioè una istituzione di Diritto Pubblico, affidata alla stessa integrità dello Statuto fondamentale del Regno, che è alla sua volta il cemento destinato a mantenere salda l'unità della Grande Famiglia italiana nel Consorzio delle Genti civili.

Napoli, 14 Agosto 1900

Prof. FRANCESCO P. CONTUZZI

CRONACA

IL LUTTO DEL MONDO CIVILE (1)

Condoglianze del Congresso internazionale giuridico.

In questi giorni si è radunato a Parigi il *Congresso internazionale di Diritto Comparato*, con l'intervento di autorevoli scienziati di tutte le nazioni.

Il professore Francesco P. Contuzzi stava per partire anche lui per Parigi lunedì, per prendere parte personalmente alla sessione, quando fummo tutti colpiti dalla infausta notizia della morte del Re Umberto I. Costernatissimo rimase anche il prof. Contuzzi, memore della benevolenza sovrana per le sue Opere giuridiche.

Il prof. Contuzzi rinunciò al progettato viaggio affrettandosi però ad esprimere al Congresso i suoi omaggi e proponendo la manifestazione di un indirizzo di condoglianza e ciò col seguente telegramma inviato a Parigi.

« *Secrétaire Congrès international Droit Comparé. Étais désireux intervenir* Congrès. *Mais ai renoncé*

---

(1) Questa notizia venne riportata dal *Roma* (edito in Napoli a dì 5 agosto 1900). E noi abbiamo riprodotto il testo di detta notizia integralmente.

Rileviamo con piacere che questa formola adoperata dal prof. Contuzzi è rimasta davvero felicissima per ritrarre la partecipazione di tutte le Nazioni straniere al lutto nazionale italiano.

N. della R.

voyage, frappè deuil national italien, qui est deuil tout monde civilisé. Veuillez présenter hommages Assemblée savants juristes.

Vous prie proposer Congrès international envoyer condoléances au monde juridique italien contristé deuil national ».

Professeur — CONTUZZI

E da parte sua il Congresso, facendo eco a questa nobile iniziativa, votò un indirizzo di condoglianza alla Nazione italiana. E di ciò il Segretario generale del Congresso ha tenuto informato telegraficamente il Prof. Contuzzi.

Noi siamo lieti che un Corpo scientifico, così autorevole, qual'è il Congresso internazionale di Diritto Comparato di Parigi, si sia associato al lutto nazionale italiano, dietro iniziativa del nostro concittadino.

Condoglianze inviate dal Prof. Francesco Contuzzi

Riportiamo i telegrammi spediti dal Prof. *Francesco Contuzzi*, perchè rivelano il pensiero del giurista ed altresì la impressione che dell'infausto avvenimento si è avuta nel mondo scientifico.

Maestà Vittorio Emanuele — Monza

Prima che adorata salma Re Umberto scenda nel santuario degli augusti antenati, esprimo mie condoglianze, alla gloriosa dinastia. Possa la devozione del popolo lenire il dolore di Vostra Maestà e dell'Augusta Regina.

Prof. FRANCESCO CONTUZZI

Regina Margherita — Monza

Eroica rassegnazione addimostrata Vostra Maestà ricorrenza lutto nazionale è coronamento preclari virtù dispiegate sul Trono.

Lo spirito benefico di Re Umberto continuerà a vegliare sui destini della Patria. Vostra Maestà vedrà felicissimo il Regno del suo Vittorio, come fu glorioso il Regno degli avi.

Prof. FRANCESCO CONTUZZI.